



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. 25

PROT. N. 0008006

OGGETTO: *ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE - ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA "COVID-19" RELATIVE ALLE MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI APERTI AL PUBBLICO.*

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA il Decreto Legge 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che : “*A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*”.

VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020.

VISTO il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020.

VISTO il DPCM del 10.04.2020.

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 49 del 30.04.2020 e il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 50 del 2.05.2020

CONSIDERATO CHE:

- i succitati provvedimenti per l'emergenza hanno disposto di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita ed all'interno dei territori regionali, con le sole eccezioni degli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, di salute o situazioni di necessità, consentendo altresì il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza,
- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi si sta verificando soprattutto nel Piemonte e nella provincia di Torino;

RILEVATO che le indicazioni del mondo scientifico e delle autorità politico-amministrative sono nel senso che l'unico strumento di prevenzione del contagio del virus, assolutamente necessaria a fronte della persistente assenza di mezzi di cura vaccinale, rimane l'eliminazione dei contatti tra persone fisiche non presidiati da idonee misure e dispositivi, avvenendo la trasmissione del virus solo per contatto ravvicinato tra le persone con la conseguenza che vanno il più possibile ridotte le occasioni di aggregazione di persone.

VISTO il D.P.C.M. 10 aprile 2020, che ha prorogato al 4 maggio 2020 l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'Ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dell'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020

VISTO il DPCM del 26 aprile 2020 che ha sostituito il precedente DPCM 10 aprile 2020 e prorogato le misure di contenimento al 17 maggio 2020

DATO ATTO che, in particolare, nel sopra citato DPCM 26 aprile 2020 all'art. 1 lett. a) vengono confermate misure di prevenzione di carattere generale tali da "...evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute e per incontrare congiunti";

CONSIDERATO in particolare che l'art. 1 lett. z) prevede che gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre la distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni raccomandando altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5 dello stesso DPCM.

CONSIDERATO inoltre che lo stesso decreto evidenzia che i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1) dello stesso DPCM anche presso gli esercizi commerciali.

CONSIDERATO che con Decreto n. 49 il Presidente della Giunta Regionale in data 30 aprile 2020, ha consentito e disciplinato, per la Regione Piemonte, il *servizio di asporto* per le attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, che prevede il rispetto delle disposizioni del DPCM del 26 aprile 2020, la distanza minima in coda di 2 metri e in ogni atto e movimento tra gli addetti alla vendita ed i clienti presenti nel locale, il divieto di consumo dei prodotti all'interno dei locali e nelle immediate vicinanze, il ritiro dei prodotti ordinati da remoto da effettuare per appuntamenti dilazionati e l'obbligo per il cliente e per il personale in servizio di indossare una mascherina.

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, imponga l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività.

RITENUTO conseguentemente necessario attuare ogni ulteriore misura atta a tutelare la salute pubblica.

CONSTATATO che l'Amministrazione comunale ha recentemente provveduto a dotare tutti i nuclei familiari di almeno 2 mascherine lavabili e riutilizzabili sino a 20 volte.

DATO ATTO che con Decreto n. 50 del 2 maggio 2020 il Presidente della Giunta Regionale ha ordinato, tra l'altro, l'uso di mascherine e guanti monouso per il personale addetto alla vendita negli esercizi commerciali e nei mercati.

CONSIDERATO che in diverse occasioni si è avuto modo di constatare che in genere presso esercizi aperti al pubblico non vengono rispettate appieno le disposizioni atte a garantire la sicurezza personale così come sopra descritte.

CONSIDERATA quindi la reale possibilità che durante le normali attività di acquisto presso le attività commerciali o di servizi vari presso ogni attività aperta al pubblico, si realizzi il non mantenimento della distanza minima, con reale rischio di contagio, condizione che risulta attualmente non fronteggiabile con gli ordinari rimedi.

RITENUTA quindi la conseguente necessità di intervenire con immediatezza vista la disponibilità per la popolazione dei dispositivi di protezione individuale e ritenendo che l'eventuale differimento del provvedimento potrebbe causare un effettivo e irreparabile pericolo per l'incolumità pubblica.

VISTO l' art. 50 c. 5 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000

ORDINA

a far data dal **3 maggio 2020** fino al **17 maggio 2020**

- a) l'accesso agli **esercizi aperti al pubblico** è permesso solo ai soggetti dotati dei dispositivi di protezione individuale come le mascherine;
- b) è fatto obbligo agli esercizi commerciali aperti al pubblico di:
 - 1. rispettare in modo rigoroso le **NORME IGIENICO-SANITARIE** di carattere generale attualmente in vigore;
 - 2. regolamentare l'accesso negli esercizi/attività, con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
 - 3. regolare anche la fila dei clienti all'esterno dell'attività, facendo in modo che le persone si tengano a debita distanza tra loro, almeno un metro l'uno dall'altro, sostino sui marciapiedi e non creino intralcio ad altri pedoni ed al traffico, nel caso di attese per l'attività di asporto la distanza dovrà essere di almeno 2 metri;
 - 4. installare all'ingresso del negozio un dispenser di sapone sanificante idroalcolico o un distributore di guanti monouso;
 - 5. pulire e sanificare frequentemente, con cloro o alcol, banconi, casse, tavoli ed altre superfici;
 - 6. areare spesso i locali ed igienizzarli al termine di ogni turno lavorativo (antimeridiano e post-meridiano).
- c) di informare la cittadinanza dei contenuti della presente Ordinanza, mediante tutti i canali di comunicazione dell'ente (sito istituzionale, social, avvisi pubblici).

Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale on-line, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

Si dà atto che, avverso tale provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo di Torino entro 60 giorni, oppure, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di adozione del provvedimento.

DISPONE

la trasmissione della presente Ordinanza alla Prefettura di Torino, agli organi di Protezione Civile interessati, ai Sindaci dei Comuni limitrofi, agli organi di Polizia deputati al controllo e al rispetto dei provvedimenti dell'Autorità e delle disposizioni per tutta la durata dell'emergenza.

La violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19.

Pianezza, li 04/05/2020

IL SINDACO
F.to CASTELLO Antonio
